



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Certificato di Autorizzazione all'Esercizio alla Professione di trasportatore su strada di Merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Si certifica che l'impresa:

IMPRESA OLIVOTTO SRL con iscrizione all'Albo Autotrasportatori BL2401916T
con sede legale in VIA NAZIONALE RIVALGO, SN 32010 OSPITALE DI CADORE,
BELLUNO
e con codice fiscale / partita IVA 00078440252

è autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di MERCI ed è iscritta al Registro Elettronico
Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto
Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e
statistici del 25.11.2011, n. 291, con n. M0076071 in data 23/01/2013

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.**

Data 23/01/2013

Firma del responsabile del procedimento

Firma
Funzionario Tecnico
Sala Mule Rosaria





PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE COSTITUTIVA N. 2179 DEL 05-12-2012
PROPOSTA NUMERO 2344 DEL 05-12-2012

OGGETTO: Impresa Olivotto SRL. Estensione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi dall'attuale tipologia con limitazione di cui all'art. 1 del DM198/91 (iscrizione con limitazione) alla tipologia con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton. senza limitazione alcuna in ambito nazionale e internazionale.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con istanza datata 26/10/2012, pervenuta al prot. prov. n. 50413 in data 30/10/2012 successivamente integrata con nota datata 26/11/2012 pervenuta pari data ed acquisita al prot. prov. n. 54729 in data 26/11/2012, l'Impresa Olivotto SRL con sede in Ospitale di Cadore Via Nazionale sn Frazione Rivalgo (p.i. 00078440252) iscritta all'Albo autotrasportatori della Provincia di Belluno al n. BL2401916/T, ha richiesto l'estensione dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto dalla tipologia veicolare di cui all'art. 1 del DM 198/91 (con limitazione con veicoli classificati autobetoniere) alla tipologia senza limitazione alcuna in territorio nazionale ed in ambito internazionale;
- dalla data del 4 dicembre 2011 a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE;
- l'art. 1 c. 4 del citato Regolamento 1071/2009 dispone che *"...il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada."*;
- l'art. 3 del medesimo Regolamento elenca i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada: a) sede effettiva e stabile in uno Stato membro; b) onorabilità; c) idoneità finanziaria; d) idoneità professionale;
- a seguito dell'entrata in vigore del citato Regolamento e in attesa di un intervento legislativo è intervenuto sulla materia il Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che con il decreto n. 291



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE TECNICO

del 25 novembre 2011 all'art. 3 c. 1 lett. a) ha disposto che per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono tra l'altro dimostrare l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, con l'iscrizione all'Albo di cui alla L. 298/74 ed all'art. 6 ha definito i casi in cui il requisito dell'onorabilità di cui all'art. 6 del Regolamento 1071/2009 sussiste richiamando le disposizioni dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 395/2000;

- successivamente con la Legge 35 del 4/4/2012 in sede di conversione del DL 5 del 9/2/2012 sono stati inseriti all'art. 11 i commi da 6 bis a 6 sexies, i quali dettano un'ulteriore disciplina da applicare all'esercizio del trasporto di cui trattasi; ed in particolare il c. 6 bis stabilisce che *“Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento CE n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28.11.2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011”*;
- il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato, poi ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi intervenendo in particolare con alcune circolari tra cui:
- la circolare n. 10670 del 30.4.2012 in cui, tra l'altro, ha delineato la figura del “Gestore” di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1071/2009 e art. 4 del DD 291/2011 definendo il concetto di “esclusività”; ed al p.to III par. C) lett b) ha stabilito che *“qualora entro sei mesi dall'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, l'impresa iscritta non chieda l'autorizzazione all'esercizio, o non abbia immesso in circolazione nessun veicolo, viene cancellata dall'Albo stesso e perde l'accesso al mercato”*. Il par E) del p.to I della medesima circolare individua nel soggetto che tiene l'Albo, e quindi la Provincia, l'Autorità competente ai fini della verifica dei requisiti dell'onorabilità, della idoneità finanziaria e professionale disponendo che a tale soggetto sono quindi destinate le comunicazioni di eventuale perdita temporanea o definitiva dei citati requisiti;
- la circolare n. 11551 del 11.5.2012, successivamente integrata con la circolare n. 13693 del 7.6.2012, e da ultimo la circolare n. 26326 del 26/11/2012 con la quale ha fornito chiarimenti



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE TECNICO

in merito alla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 7 del Regolamento CE 1071/2009;

- la circolare n. 12029 del 18.5.2012 nella quale ha previsto tra l'altro per le "nuove imprese a regime senza vincoli e limiti" che le stesse debbano dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: onorabilità, idoneità professionale ed idoneità finanziaria; oltre a documentare il requisito dello stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base alle disposizioni vigenti;

ACCERTATO quindi che, per tutto quanto sopra indicato, vista la normativa ad oggi vigente, le imprese che intendono esercitare l'attività di autotrasporto merci conto terzi con veicoli o complessi veicolari di massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 tonnellate** senza limitazione alcuna sono tenuti, sia in caso di nuova iscrizione, sia nel caso di mantenimento dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, a dimostrare i requisiti previsti dall'art. 3 c. 1 lett a) del DD 291/2011 ossia: requisito dell'onorabilità, come definito dall'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 395/2000, requisito dell'idoneità finanziaria nell'importo e con le modalità definite dall'art. 7 del Regolamento 1071/2009 e dall'art. 7 del DD 291/2011 come meglio definite con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11551 del 11/05/2012 e ss. mm. ed ii., e requisito dell'idoneità professionale come definito dall'art. 4 del Regolamento 1071/2009, dall'art. 4 del DD 291/2011 e dalla circolare del Ministero n. 10670 del 30.4.2012; oltre a documentare il requisito dello stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO CHE:

- l'impresa Olivotto S.R.L. con sede in Ospitale di Cadore Via Nazionale sn Frazione Rivalgo (p.i. 00078440252) è stata iscritta nell'elenco separato dell'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con determina n. 1250 del 21/06/2005 e con determina n. 62 del 17/01/2007 è stata iscritta in via definitiva al n. BL2401916/T per l'esercizio dell'attività nella tipologia veicolare prevista dall'art. 1 del DM 198/91 (iscrizione con limitazione con veicoli classificati autobetoniere) dimostrando il solo requisito di onorabilità;
- con nota datata 07/11/2008 pervenuta al prot. prov. n. 61894 del 07/11/2008 integrata successivamente con nota del 23/01/2009 pervenuta in data 26/01/2009 al prot. prov. n. 3872 l'impresa ha provveduto all'adeguamento dei requisiti previsti dal D. Lgs. 395/2000 nei termini stabiliti dal DM 161/2005 depositando:
 - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione sul requisito di onorabilità da parte dei soci Sigg. Olivotto Luca, Olivotto Paolo, Olivotto Alfio e Olivotto Antonio;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE TECNICO

b) atto con il quale viene designato quale preposto alla direzione dell'impresa il Signor Olivotto Luca in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto merci su strada in ambito nazionale ed internazionale rilasciato dalla Provincia di Belluno in data 24/09/2008 n. BL73;

c) attestazione di capacità finanziaria rilasciata da Unicredit sede di Belluno in data 05/11/2008 dell'importo di €. 80.000,00;

ACCERTATO che in occasione della presentazione dell'istanza datata 26/10/2012, pervenuta al prot. prov. n. 50413 in data 30/10/2012, atta all'ottenimento dell'estensione dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con tipologia veicolare senza limitazione alcuna in territorio nazionale ed in ambito internazionale, sono state depositate le autocertificazioni sul possesso del requisito dell'onorabilità dei Soci Amministratori Sig.ri Olivotto Antonio, Olivotto Paolo, Olivotto Alfio e Olivotto Luca nelle premesse indicati, le quali saranno oggetto di verifica d'ufficio;

RISCONTRATO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, c. 1, del Regolamento CE n. 1071/2009 è stato identificato e nominato quale Gestore dei Trasporti interno il Signor Olivotto Luca nato a Belluno il 28/09/1967 e residente a Longarone Via G. Mazzini n. 27 che riveste all'interno della società anche la qualifica di amministratore e che risulta titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto merci su strada in ambito nazionale ed internazionale rilasciato dalla Provincia di Belluno in data 24/09/2008 n. BL73;

VISTA la nota integrativa all'istanza datata 26/11/2012 ed acquisita al prot. n. 54729 del 26/11/2012 con la quale l'Impresa Olivotto SRL, al fine di dimostrare il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 7 del Reg.to CE 1071/2009 e art. 7 del DD 291/2011, ha trasmesso dichiarazione attestante l'esistenza di un contratto di fideiussione stipulato in data 21/11/2012 con Unicredit SPA di Belluno a mezzo garanzia n. 460011470113 fino alla concorrenza massima dell'importo di €. 29.000,00;

ACCERTATO che tale dichiarazione rientra tra gli strumenti che la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11551 del 11/05/2012 e ss. mm. ed ii. ammette per la dimostrazione del citato requisito di idoneità finanziaria;

ACCERTATO ALTRESI' che ai fini della dimostrazione dell'accesso al mercato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto nella tipologia veicolare senza limitazione in territorio nazionale e in ambito internazionale, l'impresa ha allegato all'istanza copia dell'atto di acquisizione di una cessione d'azienda della Ditta Burattin Bruno iscritta all'Albo della Provincia di Venezia al n. VE 2253924C, redatto dal Notaio Gianluca Forte registrato a Treviso il 04/10/2012 n. 123471/IT e che citato documento sarà oggetto di verifica da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile di



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE TECNICO

Belluno;

RITENUTO per quanto esposto che si possa procedere con l'estensione dell'iscrizione dell'Impresa Olivotto SRL mantenendo in capo alla stessa il numero di iscrizione all'Albo BL2401916/T posizione meccanografica D8M95V e la stessa data di iscrizione 21/06/2005 in quanto non intervengono modifiche sostanziali a seguito della variazione di tipologia di autotrasporto;

VISTO l'articolo 105 comma 3 lettera h) Decreto Leg.vo 112/1998;

VISTA la L. 298/74;

VISTO il D. Lgs. 395/2000 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento CE 1071/2009;

VISTO il DD prot. n. 291 del 25/11/2011;

VISTO l'art. 11 del D.L. 5 del 9.2.2012 convertito con modificazioni in L. 35 del 4.4.2012;

VISTE le specifiche disposizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le circolari n. 4/2011/TSI prot. n. 26473 del 7/12/2011, n. 10670 del 30.4.2012, n. 11551 del 11.5.2012, 12029 del 18.5.2012, n. 13693 del 7.6.2012 e n. 26326 del 26/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che definisce i compiti e le funzioni in capo ai dirigenti;

VISTA LA LEGGE 241/90 e s. m. e ii;

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 01.07.2010 ed in vigore dal 01.07.2010;

VISTE le schede sul procedimento approvate con determina n. 1629 del 30.7.2010;

VISTA la determinazione n. 1931 del 23.09.2010 che ha modificato e aggiornato le schede sul procedimento approvate con determina n. 1629 del 30.07.2010;

DETERMINA

1) di accogliere, per i motivi sopraesposti, l'istanza presentata dall'impresa Olivotto SRL con sede in Ospitale di Cadore Via Nazionale sn Frazione Rivalgo, datata 26/10/2012, pervenuta al prot. prov. n. 50413 in data 30/10/2012 successivamente integrata con nota datata 26/11/2012 pervenuta pari data ed acquisita al prot. prov. n. 54729 in data 26/11/2012 e conseguentemente disporre l'estensione dell'attuale iscrizione con tipologia veicolare di cui all'art. 1 del DM 198/91 (con limitazione), alla tipologia con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton. senza limitazione alcuna in territorio nazionale ed in ambito internazionale come previsto dall'art. 1 c. 2 del Regolamento CEE 1071/2009 e dall'art. 3 c. 1 lett. a) del DD 25/11/2011 prot. 291;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE TECNICO

2) di dare atto che:

- il Gestore dei trasporti interno ex art. 4 c. 1 del Regolamento CEE 1071/2009 e art. 4 c. 2 del DD prot. n. 291 del 25/11/2011 è il Signor Olivotto Luca, in premessa meglio identificato, titolare di attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ed internazionali rilasciato dalla Provincia di Belluno in data 24/09/2008;
- l'iscrizione è subordinata al permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed essa potrà essere revocata qualora fosse riscontrata l'insussistenza degli stessi anche a seguito dei controlli di veridicità sulle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 3, c 3 del DD prot. n. 291 del 25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a comunicare alla Provincia ogni fatto che implichi la perdita di uno o più requisiti previsti dal citato articolo 3 al c. 1 lett. a) entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
- l'impresa dovrà documentare il requisito dello stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base alle disposizioni vigenti;
- l'impresa è tenuta, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 1071/2009 e art. 7 del DD 291/2011, a dimostrare alla Provincia ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria;
- le imprese o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di sussistenza del requisito di idoneità finanziaria hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del DD 291/2011, di comunicare in forma scritta alla Provincia entro il termine di 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata;
- ogni modifica della struttura aziendale, l'acquisto di nuovi veicoli e l'indicazione di quelli alienati, ai sensi dell'art. 18 della L. 298/74, deve essere comunicata alla Provincia entro il termine prefissato di giorni 30 dalla data di ogni evento;

3) di aggiornare conseguentemente l'archivio informatico del Ministero dei Trasporti tenendo invariato lo stesso numero di iscrizione BL2401916/T assegnato con l'iscrizione datata 21/06/2005 lasciando inalterato anche il numero della posizione meccanografica D8M95V;

4) di trasmettere il presente provvedimento al legale rappresentante della ditta, al Gestore dei trasporti interno Signor Olivotto Luca e al locale UMC di Belluno;

Il DIRIGENTE
Ing. Luca SOPPELSA